

# TI\_GERICHTE 42.2025.8 vom 16. Juni 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-06-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_42.2025.8](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2025.8)

FR: TI\_GERICHTE 42.2025.8 du 16 juin 2025

IT: TI\_GERICHTE 42.2025.8 del 16 giugno 2025

## Erwägungen

### E. 2

persone 1'577.-- / mese

### E. 2.13

■ con riferimento al bene gravato dall'■ onere ipotecario - il quantum della richiesta si rivela corretto.

Quanto precede, quindi, previa verifica volta a determinare quali siano i beni immobili gravati dall'■ ipoteca agli atti ed in che misura, ritenuto che quanto emerge dall'■ incarto non permette di comprendere se la \_\_\_\_\_ di proprietà di RI 1 sia l'■ unica gravata da quell'■ onere.

Infine, per determinare se una correzione riveste importanza determinante, il TCA rammenta che vanno esaminate le circostanze specifiche di ogni caso concreto, prendendo in considerazione anche il lasso di tempo intercorso dall'■ emanazione della decisione errata. Non esistono importi limite determinati e generali. Nel caso di prestazioni periodiche la rilevanza è praticamente sempre ammessa, mentre nelle prestazioni puntuali secondo la prassi il limite è posto a qualche centinaia di franchi (cfr. STF 8C\_18/2017 del 4 maggio 2017 consid. 3.2.2.; STFA I 184/04 del 13 aprile 2006 consid. 3.; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002; DTF 107 V 180).

2.15. La ricorrente censura, poi, il fatto che ■ USSI si rifiuta di entrare nel merito della mia richiesta di condono adducendo che tali censure possono essere esaminate solo nella procedura successiva, ovvero dopo che l'ordine di restituzione sia passato in giudicato■, facendo valere che ■ Tale agire è palesemente in contrasto con il principio della parità di trattamento, in quanto USSI ha diritto di emettere una decisione di rimborso senza una decisione cresciuta in giudicato che costituisca valido titolo di credito per lo Stato, invece la sottoscritta non può richiedere il condono, peraltro adeguatamente giustificato dalla mia situazione. Anche per queste violazioni formali delle norme di procedura amministrativa, l'ordine di restituzione non merita conferma e dev'essere annullato■ (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I).

Contrariamente alla tesi ricorsuale, l'■ operato dell'■ USSI, però, merita tutela.

Pertanto le censure sollevate dal ricorrente nell'■ impugnativa relative alla sua buona fede e alla seria difficoltà in cui si trova con il debito nei confronti dell'■ USSI saranno esaminate con separata decisione nella procedura successiva relativa al condono, conformemente a quanto indicato dalla parte resistente (cfr. doc. III).

2.16. Quanto, poi, alle osservazioni ricorsuali relative all'■ art. 12 Cost., rispettivamente, 23 Las (cfr. supra consid. 1.7.), il TCA rileva che, ai sensi dell'art. 12 Cost., chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i

mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. L'aiuto in situazioni di bisogno, che ha carattere transitorio, è subordinato al rispetto del principio di sussidiarietà, nel senso che non può prevalersene colui che, oggettivamente, è in misura di procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza. Una tale persona non è considerata versare in una situazione di bisogno, presupposto necessario per poter beneficiare di un aiuto. Inoltre, la Costituzione federale garantisce soltanto il diritto a un minimo d'esistenza, lasciando al legislatore federale, cantonale o comunale il compito di fissarne la portata e le modalità (cfr. STF 8C\_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 4.1., pubblicata in DTF 149 V 250; DTF 146 I 1 consid. 5.1.; DTF 135 I 119 consid. 7.4.; DTF 131 I 166 consid. 4.1 pag. 173; DTF 130 I 71 consid. 4.3 pag. 75; DTF 134 I 70).

L■art. 12 Cost. fed. non garantisce un reddito minimo, bensì unicamente quanto indispensabile ad assicurare la sopravvivenza (vitto in natura, alloggio - di regola collettivo -, abbigliamento - eventualmente d■occasione; cfr. STF 8C\_323/2009 del 28 luglio 2009 - e cure medico-sanitarie di base; STF 8C\_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 4.1.; DTF 135 I 119; STF 8C\_3/2007 dell'■8 giugno 2007 consid. 3.; DTF 130 I 366).

L■art. 12 Cost. si limita a impedire che una persona non si ritrovi per strada e ridotta alla mendicanza (cfr. STF 8C\_46/2015 del 4 febbraio 2015 consid. 6).

Cfr. anche la STF 8C\_798/2021 del 7 marzo 2022 consid. 6.5.1.

Il TCA ritiene gli atti vadano trasmessi all'■USSI, affinché verifichi se alla ricorrente possa essere riconosciuto un aiuto d'■emergenza ai sensi dell'■art.

## **E. 2.16**

2.18. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l'■art. 65 cpv. 1 Las).

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all'■assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell'■assicurazione per l'■invalidità è soggetta a spese; l'■entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1■000 franchi.■

L■art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L■art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l'■art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell'assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA(per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell'attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell'ambito dell'assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C\_382/2023, 8C\_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C\_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

### **E. 3**

persone 1'918.-- / mese

### **E. 4**

persone 2'206.-- / mese

### **E. 5**

persone 2'568.--

Per ogni persona + 2016.--

supplementare■

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2025, in BU 43/2023 del 27 dicembre 2024 pag. 368 segg).

" Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

a) Reddito computabile:

1. vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell'unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;
2. la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100'000.-- per l'abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10'000.-- per una persona sola, fr. 20'000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e fr. 2'000.-- per ogni figlio minore o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;
3. vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell'unità di riferimento.

4. non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato;

5. non viene computata per ogni membro dell'unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.

b) Spesa vincolata:

1. non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

2. non vengono computati gli alimenti di cui all'art.

### **E. 5.1**

A norma dell'art. 12 Cost. chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa (in tedesco: "die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind"; in francese: "pour mener une existence conforme à la dignité humaine"). Per giurisprudenza, la concretizzazione dell'art. 12 Cost. compete ai Cantoni, i quali sono liberi di fissare la natura e le modalità delle prestazioni da fornire a titolo di aiuto d'urgenza (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2; 139 I 272 consid. 3.2; 135 I 119 consid. 7.3). Il diritto fondamentale a condizioni minime d'esistenza garantito dall'art. 12 Cost. non include tuttavia un reddito minimo, ma solo la copertura dei bisogni elementari, strettamente necessari a sopravvivere in maniera rispettosa della dignità umana (quali cibo, alloggio, vestiti e cure mediche di base) e si limita quindi a garantire l'indispensabile, sì da scongiurare la mendicizia e la vita sulla pubblica via (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2; 138 V 310 consid. 2.1; 135 I 119 consid. 5.3 e 131 I 166 consid. 3.1; sentenza 2C\_302/2020 dell'11 novembre 2021 consid. 12.2; Federica De Rossa Gisimundo, Pour un revenu équitable [mais non inconditionnel], in ZSR/RDS 2019 I pag. 539 segg., 548; Thomas Gächter/Gregori Werder, in BSK Bundesverfassung, 2015, n. 5 segg. ad art. 12 Cost.; Lucien Müller, in Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3a ed. 2014, n. 31 ad art. 12 Cost.; Luisa Lepori Tavoli, Mindestlöhne im schweizerischen Recht, 2009, n. 224; Thomas Geiser, Gibt es ein Verfassungsrecht auf einen Mindestlohn?, in: Der Verfassungsstaat vor neuen Herausforderungen - Festschrift für Yvo Hangartner, 1998, pag. 809 segg., 812). In parallelo, questo sostegno ha per definizione unicamente un carattere transitorio. Pertanto, va inteso solo come una rete di protezione temporanea per le persone che non trovano sufficiente tutela nel quadro delle istituzioni sociali esistenti, al fine di condurre un'esistenza conforme alla dignità umana; infatti, il diritto costituzionale di ottenere aiuto in situazioni di bisogno è strettamente legato al rispetto della dignità umana garantito dall'art. 7 Cost., il quale fonda l'art. 12 Cost. (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2 e 139 I 272 consid. 3.2). In tale misura, il diritto costituzionale all'aiuto d'urgenza si distingue dal diritto cantonale all'aiuto sociale, che è più completo (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1; 138 V 310 consid. 2.1)." Cfr. anche la STF 8C\_798/2021 del 7 marzo 2022 consid. 6.5.1. Il TCA ritiene gli atti vadano trasmessi all'USSI, affinché verifichi se alla ricorrente possa essere riconosciuto un aiuto d'emergenza ai sensi dell' art.

### **E. 8**

cpv. 1 lett. d) Laps;

3. non vengono computate le imposte di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

4. le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all'importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all'art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).

c) Spesa per l'alloggio:

Per il calcolo della spesa per l'alloggio viene considerato l'affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall'art. 9 Laps.

1. Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

- a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non viene computata per ogni membro dell'unità di riferimento una quota pari al 20% del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese;
- b) ...;
- c) ...;
- d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
- e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale sull'assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
- f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000.- per l'abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una persona sola, CHF 20'000.- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenni o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell'unità di riferimento.

2. Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

3. Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge.

4. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni.

- a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;
- b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
- c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
- d) gli alimenti di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;
- e) i versamenti, premi e contributi legali, statutori o regolamentari per acquisire diritti di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
- f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi effettivi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al raggiungimento dell'importo del premio medio di riferimento ai sensi della legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);

h) i premi per l'assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate.

i) ...;

j)

2. Le spese di cui all'art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all'importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, l'importo effettivo degli interessi."

2. Se una persona che non fa parte dell'unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l'alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente."

A richiesta, l'interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)■

Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all'art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Il fatto, poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze all'amministrazione è ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia imputabile a uno sbaglio dell'amministrazione ■ ad esempio a un errore di calcolo di una prestazione ■ ed è precisamente per permettere di correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STF 8C\_799/2017, 8C\_814/2017 dell'11 marzo 2019; STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382 consid. 1).

Al riguardo cfr. pure STCA 38.2022.88 del 6 marzo 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al Tribunale federale dell'insorgente è stato respinto con giudizio 8C\_228/2023 del 6 ottobre 2023; STCA 38.2012.47 del 3 ottobre 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2012.13 del 2 settembre 2013 consid. 2.9.; 38.2005.23 del 19 maggio 2005 consid. 2.7.

Ne consegue che la sostanza immobiliare situata in Svizzera o all'estero, in virtù dell'art. 22 lett. a cifra 2 Las e del principio di sussidiarietà, deve essere considerata al fine del calcolo delle prestazioni assistenziali.

Le linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale - CSIAS al p.to D.3.2. relativo alla proprietà fondiaria enunciano quanto segue:

Giova poi ribadire che la sostanza deve venire presa in considerazione, visto il carattere sussidiario delle prestazioni assistenziali.

Per questo motivo la giurisprudenza e le direttive della CSIAS prevedono che di regola non esiste il diritto a conservare, in particolare, una sostanza immobiliare.

Per prassi consolidata, inoltre, l'■USSI ha costantemente considerato, nei propri calcoli volti alla determinazione delle prestazioni Las, il consumo dell'■ecedenza nell'■ambito di un calcolo annuale, suddiviso su 12 mesi.

Questa prassi, è stata avallata dal TCA nella propria giurisprudenza (cfr. ad esempio STCA 42.2019.36 del 10 dicembre 2019; STCA 42.2015.10 del 16 marzo 2016 e STCA 42.2012.9 del 24 ottobre 2012).

Alla luce di quanto appena esposto, questo Tribunale ritiene corretta nel principio la decisione su reclamo del 18 dicembre 2024 per quanto attiene al computo della sostanza immobiliare nel calcolo delle prestazioni Las (cfr. supra consid. 2.11.).

Tale decisione deve però essere annullata e gli atti devono essere trasmessi all'■USSI affinché rivaluti il diritto, o meno, della ricorrente alle stesse, computando la quota di 1/12 della sostanza immobiliare per ogni mese, al netto dei debiti ipotecari e della quota esente.

L'■amministrazione dovrà procedere in tal senso valutando pure quale effettivamente sia l'■oggetto su cui gravano gli oneri ipotecari tenuti in considerazione nel calcolo.

Agli atti non vi sono, infatti, documenti che permettono di stabilire con chiarezza se si tratta della sola PPP \_\_\_\_\_ di proprietà di RI 1 (cfr. supra consid. 2.10.).

2.14. Per quanto attiene, invece, all'■ordine di restituzione emesso dall'■USSI il 25 luglio 2024, per totali fr. 17'612.65 in relazione alle prestazioni assistenziali percepite da RI 1 da agosto 2023 a luglio 2024, il TCA rileva che effettivamente, nei calcoli volti a stabilire le prestazioni Las di diritto da agosto 2023 a luglio 2024, l'■amministrazione non ha tenuto in considerazione l'■ammortamento del debito ipotecario sulla sostanza primaria della ricorrente.

Questo ammortamento, peraltro, già figurava in ogni caso nella documentazione man mano trasmessa dalla ricorrente all'■USSI.

A fronte di un debito ipotecario che andava via via diminuendo, da un profilo oggettivo, l'■insorgente ha effettivamente percepito a torto parte delle prestazioni riconosciute tra agosto 2023 e luglio 2024.

Nella fattispecie, sono inoltre adempiuti i presupposti della riconsiderazione (cfr. supra consid. 2.9.).

Le decisioni di attribuzione delle prestazioni assistenziali per il lasso temporale in questione (cfr. supra consid. 1.1.) sono, infatti, errate visto che l'■amministrazione non ha considerato nei propri calcoli il reale e corretto ammontare del debito ipotecario.

È dunque evidente che le decisioni mediante le quali l'■USSI ha riconosciuto le prestazioni Las da agosto 2023 a luglio 2024 andavano riviste.

Corretta, quindi, nel principio la richiesta di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite dalla ricorrente a causa dell'■erroneo computo del debito ipotecario, gli atti vanno però ritornati all'■USSI anche su questo aspetto, affinché stabilisca se anche alla luce di

quanto indicato al consid.

## E. 9

Laps riguarda la spesa per l'alloggio: " 1 La spesa per l'alloggio è computata fino ad un massimo di: a) per le unità di riferimento composte da una persona: importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola b) per le unità di riferimento composte da due persone: importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi c) per le unità di riferimento composte da più di due persone: importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi maggiorato del 20% 2. Se una persona che non fa parte dell'unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l'alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente." 2.7. Nell'ambito dell'assistenza sociale, come visto (cfr. supra consid. 2.4.), vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps. Da tale principio risulta che l'erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C\_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C\_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115). Con sentenza STF 8C\_56/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 3.1. l'Alta Corte ha stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l'aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi. Nella STF 8C\_42/2013 del 15 ottobre 2013 l'assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi. Con giudizio 8C\_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da altre indennità giornaliere. Ciò in virtù del principio di sussidiarietà che è l'espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all'assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito. Il TF, in un giudizio 2C\_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., ha poi sottolineato che, nonostante l'assistenza sociale e le prestazioni complementari presentino delle affinità poiché entrambe presuppongono l'indigenza del richiedente e sono finanziate da fondi pubblici, l'assistenza sociale è sussidiaria alle PC e serve a superare una condizione di bisogno. In una sentenza 8C\_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4., già citata sopra (cfr. consid. 2.6.), l'Alta Corte ha altresì osservato: "(...) l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno. (...)” In una sentenza 8C\_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1, la nostra Massima Istanza ha rilevato che in virtù del principio di sussidiarietà un richiedente l'assistenza sociale deve far

capo a tutte le proprie risorse, quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili, crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o realizzabili a breve termine. In caso contrario, tuttavia, egli deve procedere alla rispettiva realizzazione il più celermente possibile. Quando ciò non è possibile entro un breve lasso di tempo, come in generale accade nel caso di un immobile, il richiedente potrà beneficiare di un aiuto da parte dello Stato che rimborserà non appena sarà realizzata la sostanza (consid. 8.2.2.; 9.3.). Al riguardo cfr. pure STF 8C\_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2 e le linee guida CSIAS p.to A.3. relativo alla sussidiarietà e le relative spiegazioni. 2.8. L'art. 67 Las, relativo all'obbligo di informazione in generale, prevede che: " Il richiedente, rispettivamente l'assistito, è tenuto a dare agli organi dell'assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell'assistenza l'accesso alla sua abitazione. (cpv. 1) A richiesta, l'interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)" Giusta l'art. 68 Las, afferente all'obbligo di informazione in particolare: " L'assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell'assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1) L'assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell'assistenza sociale l'eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l'eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio. (cpv. 2)" 2.9. Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l'art. 36 Las sancisce: " Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all'art. 26 Laps." Ai sensi dell'art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono: " La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1) Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2) La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)" Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all'art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26). Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche sotto l'egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 8C\_366 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF

8C\_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C\_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF 8C\_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68). Giova ricordare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l'ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è rilevante sapere se l'assicurato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. La questione della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C\_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C\_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese). Il fatto, poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze all'amministrazione è influente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia imputabile a uno sbaglio dell'amministrazione – ad esempio a un errore di calcolo di una prestazione – ed è precisamente per permettere di correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STF 8C\_799/2017, 8C\_814/2017 dell'11 marzo 2019; STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382 consid. 1). Al riguardo cfr. pure STCA 38.2022.88 del 6 marzo 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al Tribunale federale dell'insorgente è stato respinto con giudizio 8C\_228/2023 del 6 ottobre 2023; STCA 38.2012.47 del 3 ottobre 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2012.13 del 2 settembre 2013 consid. 2.9.; 38.2005.23 del 19 maggio 2005 consid. 2.7. 2.10. Nella presente evenienza, RI 1, cittadina svizzera nata nel \_\_\_\_\_, ha beneficiato delle prestazioni Las da \_\_\_\_\_. Dagli atti risulta che dal \_\_\_\_\_ la medesima è proprietaria della \_\_\_\_\_, acquisita per donazione (cfr. doc. 223). Annotato a Registro fondiario vi è a favore di \_\_\_\_\_ un diritto di prelazione su quella PPP, scadente nel 2033 (cfr. doc. 144). Il valore di stima della PPP, da Catastrino fiscale, risulta essere di complessivi fr. 193'250.25 (di cui fr. 42'481.15 quale “ valore stima terreni ” e fr. 150'769.10 quale “ valore stima fabbricati ”; cfr. doc. 226). Dal documento denominato “ Finanziamento \_\_\_\_\_ Ipoteca \_\_\_\_\_ del 6 luglio 2020, sottoscritto dalla ricorrente, risulta che \_\_\_\_\_, in relazione ad un oggetto del finanziamento non specificato, ha sottoposto una proposta a RI 1, per un'ipoteca a tasso fisso, per 5 anni dal 1° luglio 2020 al 1° luglio 2025, per totali fr. 95'000.-, con un ammortamento di fr. 2'000.- all'anno “ pagabile a fine trimestre, la prossima volta il 30.09.2020 ” (cfr. doc. 145 e 815). Un “ contratto di mutuo ipotecario ”, datato 11 luglio 2024, senza sottoscrizione da parte della parte debitrice, identificata nella ricorrente, indica invece che, con lo scopo “ finanziamento immobiliare PPP \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ del fondo base \_\_\_\_\_ ”, è stato concordato un prestito di fr. 88'500.-, garantito mediante ipoteche nominative che gravano le medesime quattro PPP, con un piano di riduzione pure di fr. 2'000.- all'anno. Al punto 9 “ piano di riduzione ” di quel documento è indicato “ CHF 2'000.00 all'anno, pagabile a fine trimestre, la prossima volta il 31.12.2023 ” ed infine che “ ogni controparte riceve un esemplare del presente contratto di credito che sostituisce eventuali disposizione convenute in precedenza ” (cfr. doc. 146-147). Dal calcolo dell'imponibile operato all'Ufficio circondariale di tassazione \_\_\_\_\_ per l'anno 2021 risulta che i debiti privati della ricorrente, a fronte di una sostanza immobiliare di fr.

193'250.-, ammontavano a fr. 92'000.- (cfr. doc. 792-793). All'USSI era poi anche stato trasmesso il calcolo dell'imponibile per il periodo di assoggettamento " 01.01.2022 – 31.12.2022 ", dal quale emerge che a fronte di una " sostanza immobiliare " di fr. 193'250.- la ricorrente avrebbe " debiti privati " pari a fr. 90'500.-, per una sostanza netta di fr. 106'043.- (cfr. doc. 157). Con decisione del 3 luglio 2023, l'USSI ha riconosciuto alla ricorrente il diritto alle prestazioni Las ordinarie per totale fr 1'374.- al mese da agosto ad ottobre 2023, tenendo conto di una " sostanza immobiliare abitazione primaria " pari a fr. 0.-, e meglio di una " proprietà fondiaria nel Comune di domicilio abitazione primaria " di fr. 193'250.-, dai quali ha dedotto " debiti privati ipotecari sull'abitazione primaria " di fr. 94'500.- e la " quota esente abitazione primaria " di fr. 100'000.- (cfr. doc. 364-366). La parte resistente ha proceduto analogamente tanto con decisione del 30 ottobre 2023 per il periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024 (cfr. doc. 345-347), quanto con provvedimento del 29 marzo 2024 per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre 2024 (cfr. doc. 286-288). Il 4 luglio 2024 l'USSI ha chiesto alla ricorrente di trasmettere il " valore di stima e scheda di calcolo della stima " della PPP \_\_\_\_\_ fondo \_\_\_\_\_ RFD \_\_\_\_\_ di sua proprietà e " se l'immobile fosse ipotecato (...) l'estratto fiscale al 31.12.2023 e se disponibile al 31.03.2024 ", nonché " gli estratti del conto ipotecari degli ultimi 12 " mesi (cfr. doc. 231). L'8 luglio 2024, la ricorrente ha trasmesso all'USSI la documentazione richiesta. Oltre al valore di stima risultante dal Catastrino fiscale (cfr. supra), all'amministrazione è pervenuto il documento denominato " contratto 12165839 / \_\_\_\_\_ Ipoteca \_\_\_\_\_ CHF " del 9 luglio 2020 per la " convenzione prodotto 210480271 ", per la "Linea di credito \_\_\_\_\_ CASA – Ipoteca CHF ", per un importo di fr. 95'000.-, dal 1° luglio 2020 al 1° luglio 2025, con un tasso di interesse del' 1.23%, trimestrale e con ammortamento trimestrale di fr. 500.-, intestato alla ricorrente (cfr. doc. 222). Dal documento denominato " contratto \_\_\_\_\_ / FERMA Ipoteca \_\_\_\_\_ CHF " del 3 settembre 2020 per la " convenzione prodotto \_\_\_\_\_ ", per la " Linea di credito \_\_\_\_\_ CASA – Ipoteca CHF ", risulta poi, quale " importo attuale" fr. 95'000.-, quale "nuovo importo" fr. 94'500.-, sempre per il prodotto a valere dal 1° luglio 2020 al 1° luglio 2025, con un tasso di interesse del' 1.23%, trimestrale e con ammortamento trimestrale di fr. 500.-, intestato alla ricorrente (cfr. doc. 221) Dall'estratto dei debiti – prestiti di \_\_\_\_\_ per il 2023, per la " cliente: RI 1 " risulta, poi, che per " \_\_\_\_\_ ipoteca \_\_\_\_\_ part. Nr. \_\_\_\_\_ PPP nr. \_\_\_\_\_, PPP nr. \_\_\_\_\_ PPP nr. \_\_\_\_\_ Sala Capriasca part. Nr. \_\_\_\_\_ PPP nr. \_\_\_\_\_ " – ove non è quindi indicata la PPP \_\_\_\_\_ - sono stati corrisposti fr. 1'112.97 (cfr. doc. 220). Con decisione del 25 luglio 2024, l'USSI ha come visto annullato e sostituito la decisione del 29 marzo precedente, negando alla ricorrente il diritto alle prestazioni Las per agosto 2024. Questa volta, l'amministrazione, a fronte di una " proprietà fondiaria nel Comune di domicilio abitazione primaria " del valore di fr. 193'250.- ha tenuto conto dei debiti ipotecari al netto degli intervenuti ammortamenti, computando tali debiti privati per fr. 88'000.-. Considerata la quota esente di fr. 100'000.-, l'USSI ha stabilito in fr. 5'250.- l'ammontare della sostanza immobiliare relativa all'abitazione primaria computandolo mensilmente per intero nei propri calcoli, dai quali è quindi risultata un'eccedenza di reddito (cfr. supra consid. 1.3. e doc. 216-218). Il giorno stesso, l'USSI ha emesso l'ordine di restituzione per totali fr. 17'612.65 a titolo di prestazioni Las indebitamente percepite tra agosto 2023 e luglio 2024 (cfr. supra consid. 1.4.). Il 18 ottobre 2024, l'USSI ha convocato la ricorrente per un colloquio presso i propri uffici, previsto per il successivo 24 ottobre, invitandola a consegnare, in quell'occasione,

documentazione bancaria per il periodo da marzo a settembre 2024, la polizza RC, l'ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato, nonché le polizze cassa malati 2024 e 2025 (cfr. doc. 27). Da una mail interna all'amministrazione risulta che la ricorrente non si è presentata all'incontro in questione, adducendo telefonicamente di non avere ricevuto la convocazione e chiedendo all'USSI di rivolgersi al suo legale. L'operatore socio-amministrativo ha precisato, nella comunicazione mail del 24 ottobre 2024, che " per evitare di organizzare un ulteriore appuntamento unitamente all'avvocata, ho pensato di trasmettere l'impegno di vendita per posta. In questo modo, l'utente potrà analizzare la questione direttamente con la sua avvocatessa " (cfr. doc. 25). Il 24 ottobre 2024, l'USSI – oltre al documento " impegno di vendita per la parte di sostanza eccedente la quota esente" (cfr. doc. 24) - ha trasmesso alla ricorrente una comunicazione dalla quale risulta, in particolare e con riferimento alla sostanza immobiliare di RI 1, quanto segue: " (...) Considerato che la sostanza non risulta realizzabile in breve tempo, il fondo (n. \_\_\_\_\_ n. PPP \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_), a partire dal 1° agosto 2024 potrebbe essere escluso dal calcolo della prestazione assistenziale in caso di sottoscrizione dell'impegno di vendita allegato. Con la sottoscrizione dell' " impegno di vendita per la parte di sostanza eccedente la quota esente" si impegna a: 1. Fare tutto il possibile per realizzare la sostanza immobiliare (fondo n. \_\_\_\_\_ PPP \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_); 2. Tenere mensilmente informato l' (...) USSI circa i passi intrapresi in questo senso (comprovandoli); 3. informare costantemente e tempestivamente l'USSI di qualsiasi cambiamento relativo alla sostanza e alle pratiche relative all'ev. vendita; e in caso di vendita a: 4. trasmettere immediatamente all'USSI copia del contratto di compravendita; 5. rimborsare l'importo che l'USSI le richiederà, relativo alle prestazioni ricevute quale prestato in attesa della vendita." (cfr. doc. 22-23) Con mail del 18 novembre 2024, l'avv. \_\_\_\_\_ ha sottoposto all'USSI i seguenti quesiti: " (...) Posto che – come indicato nel reclamo del 22.8.2024 – il fondo in oggetto è difficilmente vendibile e quindi non liquidabile ai sensi dell'art. 22 lit. a cifra 2 Las, trattandosi di un appartamento in PPP ubicato a \_\_\_\_\_ all'interno di un edificio di famiglia dove vivono anche la madre e il fratello della signora RI 1, ritenuto che il fratello della signora non è in grado di ritirare l'immobile liquidando la sorella e che i nipoti di quest'ultima potrebbero acquistare la proprietà ad un prezzo non superiore ai CHF 100'000.- mi permetto di chiederle cortesemente di: - Indicarmi se la vendita a un prezzo inferiore al valore di stima può entrare in considerazione per l'USSI; - Precisarli se, in caso d'impegno alla vendita e mancato reperimento di un acquirente terzo negli anni a venire (impossibilità oggettiva alla vendita), alla sig.ra RI 1 sarà comunque garantita la prestazione assistenziale; - In alternativa: emettere una decisione sul reclamo del 22.8.2024." (cfr. doc. 19) L'USSI ha risposto come segue alle richieste dell'avv. \_\_\_\_\_ " (...) - La vendita deve avvenire rispettando i valori di mercato. Oltre a ciò, va considerato che ad oggi non ci risulta che vi sia stato alcun impegno per la vendita dell'immobile. Non sono stati comprovati i passi necessari per cercare di vendere la sostanza immobiliare. - Con la sottoscrizione dell'impegno di vendita, la signora dovrà fare tutto il possibile per realizzare la sostanza immobiliare, informare e tenere costantemente informato l' (...) USSI circa i passi intrapresi per la realizzazione dell'immobile e comunicare costantemente e tempestivamente all'USSI qualsiasi cambiamento relativo alla sostanza e alle pratiche relative all'eventuale vendita. In caso di vendita [ndr: la ricorrente sarà tenuta] a trasmettere immediatamente all'USSI copia del contratto di compravendita e rimborsare l'importo che l'USSI le richiederà. A seguito della sottoscrizione dell'impegno di vendita, il nostro ufficio

provvederà a riattivare la prestazione assistenziale a favore della signora RI 1 e a riconoscerle la prestazione assistenziale fino alla realizzazione della sostanza immobiliare. Quest'ultima dovrà tuttavia impegnarsi attivamente nel cercare di realizzare la sostanza. L'impegno di vendita dovrà essere comprovato costantemente tramite documentazione. Ad esempio, pubblicazione di annunci di vendita, accordi di compravendita con agenzie immobiliari, aggiornamenti scritti circa i colloqui intrapresi ecc. Nel caso la signora dovesse venire meno all'impegno preso, il nostro ufficio potrà decidere di considerare nuovamente la sostanza ai fini del calcolo della prestazione assistenziale. (...) Le ricordiamo che ai fini del calcolo delle prestazioni assistenziali, viene considerato il valore di stima che è solitamente notevolmente inferiore al valore commerciale." (cfr. doc. 18) L'USSI ha, dunque, correttamente ritenuto che, se l'assistita si fosse impegnata nella vendita della sua proprietà immobiliare, il valore di quest'ultima non sarebbe stato computato nei calcoli volti a stabilire il diritto, o meno, della medesima a percepire le prestazioni Las. Il 26 novembre 2024, l'USSI, non avendo ricevuto alcun riscontro, ha nuovamente trasmesso all'avv. \_\_\_\_\_ l'impegno di vendita, precisando che, " se entro il 09.12.2024 non dovessimo ricevere l'impegno di vendita, la nostra decisione, rispettivamente il suo eventuale diritto, sarà emessa sulla base della documentazione in nostro possesso " (cfr. doc. 15). In assenza tanto di riscontri, quanto dell'impegno sottoscritto da parte della ricorrente per la vendita della PPP \_\_\_\_\_ RFD \_\_\_\_\_, l'USSI ha emesso la propria decisione su reclamo (cfr. supra consid. 1.6.). 2.11. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che nell'ambito dell'assistenza sociale vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps. Da tale principio risulta che l'erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C\_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115). Il TCA ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 22 lett. a cifra 2 Las la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100'000.- per l'abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10'000.- per una persona sola, fr. 20'000.- per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e fr. 2'000.- per ogni figlio minorenni o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile. L'art. 41 cpv. 1 Legge tributaria (LT), a cui fa riferimento la Laps alla quale la Las rinvia, enuncia, poi, che sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari. La costante giurisprudenza di questa Corte ha stabilito l'inesistenza, per principio, di un diritto a conservare una sostanza immobiliare in Svizzera o all'estero (al riguardo cfr. STCA 42.2020.20 dell'8 febbraio 2021; STCA 42.2019.36 del 10 dicembre 2019; STCA 42.2019.17 del 15 maggio 2019, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con STF 8C\_418/2019 dell'8 luglio 2019, in quanto non adempiva le esigenze di motivazione; STCA 42.2018.42 dell'11 febbraio 2019; STCA 42.2018.30 del 20 dicembre 2018; 42.2017.52 del 15 marzo 2018; STCA 42.2015.28 del 29 febbraio 2016; STCA 42.2015.3 del 31 agosto 2015; STCA 42.2012.9 del 24 ottobre 2012; STCA 42.2009.19 dell'8 giugno 2010, massimata in RtiD I-2011 N. 12 pag. 50; STCA 42.2008.7 del 29 settembre 2008). Ne

consegue che la sostanza immobiliare situata in Svizzera o all'estero, in virtù dell'art. 22 lett. a cifra 2 Las e del principio di sussidiarietà, deve essere considerata al fine del calcolo delle prestazioni assistenziali. Solo eccezionalmente e a titolo transitorio, come previsto dalla disposizione della legge appena menzionata e pure rilevato dall'amministrazione, possono essere concesse delle deroghe a tale computo, allorché si tratti di sostanza difficilmente liquidabile. Le linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale - CSIAS al p.to D.3.2. relativo alla proprietà fondiaria enunciano quanto segue: " 1. La proprietà fondiaria in Svizzera e all'estero fa parte della sostanza ed è presa in considerazione nell'esame dei presupposti del diritto. Non sussiste nessun diritto alla sua conservazione. 2. È possibile rinunciare a una realizzazione se: a. un immobile è abitato dalla persona beneficiaria e se può alloggiarvi alle condizioni usuali di mercato o a condizioni ancora più favorevoli b. è prevedibile che il sostegno sarà erogato solo a breve o medio termine c. la prestazione di sostegno è di portata relativamente esigua; oppure d. a causa di una domanda insufficiente, potrebbe essere conseguito solo un ricavo troppo esiguo 3. Qualora si rinunci alla realizzazione, la restituzione deve essere garantita mediante misure adeguate." Dalle relative spiegazioni emerge, poi, quanto segue: " a. Proprietà fondiaria quale sostanza computabile Le persone che possiedono beni immobili non devono essere favorite rispetto alle persone che detengono valori patrimoniali sotto forma di conti di risparmio o titoli. Non sussiste pertanto nessun diritto alla conservazione della proprietà di abitazioni. b. Garanzia Se un aiuto è erogato nonostante la presenza di proprietà fondiaria, l'aiuto sociale è da ritenere corrisposto a titolo di anticipo. La restituzione di questo aiuto sociale corrisposto a titolo di anticipo può essere garantito mediante la costituzione di un pegno immobiliare (E.2.3)." Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C\_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C\_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 9C\_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C\_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C\_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C\_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C\_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C\_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C\_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3. 2.12. Nella presente fattispecie, la ricorrente censura, innanzitutto, il computo della sostanza immobiliare nel calcolo volto a determinare il suo eventuale diritto alle prestazioni Las, operato dall'amministrazione e che ha portato alla modifica della precedente decisione per agosto 2024. Chiamato a pronunciarsi, il TCA condivide, quanto al computo della sostanza immobiliare nel suo principio, l'operato dell'amministrazione. Come visto, infatti, non sussiste un diritto a conservare una sostanza immobiliare che, in virtù dell'art. 22 lett. a cifra 2 Las e del principio di sussidiarietà, deve essere considerata al fine del calcolo delle prestazioni assistenziali. Solo eccezionalmente e a titolo transitorio possono essere concesse delle deroghe a tale computo, allorché si tratti di sostanza difficilmente liquidabile. Giova poi ribadire che la sostanza deve venire presa in considerazione, visto il carattere sussidiario delle prestazioni assistenziali. Per questo motivo la giurisprudenza e le direttive della CSIAS prevedono che di regola non esiste il diritto a conservare, in particolare, una sostanza immobiliare. In concreto, se è vero che l'USSI ha considerato la sostanza della ricorrente come difficilmente liquidabile, è altrettanto vero che alla ricorrente, pendente la procedura di reclamo, è stata concessa la possibilità di evitare, da agosto 2024, che venisse computata la sostanza immobiliare qualora RI 1 avesse preso l'impegno di vendere la

stessa. Senonché l'interessata non lo ha sottoscritto, nonostante sia stata sollecitata a più riprese. A fronte di quanto precede è a ragione che, nel principio, l'USSI ha computato la sostanza immobiliare della ricorrente. Corretto è anche il computo di una quota esente di fr. 100'000.- (cfr. supra consid. 2.6.). 2.13. A proposito dell'importo della sostanza immobiliare di fr. 5'250.- (o fr. 6'250.- come indicato nella decisione su reclamo; cfr. supra consid. 1.6.) computato integralmente ogni mese dall'amministrazione nei propri calcoli, l'USSI nella decisione su reclamo ha indicato: " La Disposizione USSI in vigore dal gennaio 2021 relativa al computo della sostanza immobiliare è chiara. Al punto b. "Procedura Computo sostanza disponibile" la stessa prevede che "contrariamente al calcolo Laps (che prevede il consumo dell'eccedenza nell'ambito di un calcolo annuale, suddiviso su 12 mesi, analogamente alla Prestazione complementare), per la determinazione della prestazione assistenziale dev'essere considerata la situazione finanziaria effettiva al momento della richiesta per stabilire nel mese in questione in che misura è coperto il fabbisogno, ritenute le spese e le entrate effettivamente presenti. Di conseguenza la situazione dev'essere valutata di mese in mese ." (sottolineatura della redattrice; cfr. supra consid. 2.4.) La direttiva USSI del gennaio 2021 (cfr. [https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SdSS/Computo\\_sostanza.pdf](https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SdSS/Computo_sostanza.pdf) , avente quale tema il " computo della sostanza ", in particolare per quanto attiene al punto b., pag. 2/3, nella sua versione consultabile il 3 giugno 2025), però, non può essere applicata dal TCA (sulla portata delle direttive amministrative cfr. supra consid. 2.11.). Al riguardo, questa Corte rileva, innanzitutto, che, secondo la Disposizione USSI del gennaio 2021 citata dall'amministrazione, per il computo della sostanza disponibile ci si deve scostare da quanto previsto dalla Laps. Senonché quanto indica, poi, la medesima direttiva ricalca ciò che prevede l'art. 10a cpv. 1 Laps, ai sensi del quale " Il reddito disponibile residuale viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell'unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta ." (sottolineatura della redattrice). Visto l'utilizzo dei medesimi termini tra la direttiva USSI e l'art. 10a Laps, non vi è ragione di computare la sostanza in modo diverso nell'ambito delle prestazioni dell'assistenza sociale. Per prassi consolidata, inoltre, l'USSI ha costantemente considerato, nei propri calcoli volti alla determinazione delle prestazioni Las, il consumo dell'eccedenza nell'ambito di un calcolo annuale, suddiviso su 12 mesi. Questa prassi, è stata avallata dal TCA nella propria giurisprudenza (cfr. ad esempio STCA 42.2019.36 del 10 dicembre 2019; STCA 42.2015.10 del 16 marzo 2016 e STCA 42. 2012.9 del 24 ottobre 2012). Alla luce di quanto appena esposto, questo Tribunale ritiene corretta nel principio la decisione su reclamo del 18 dicembre 2024 per quanto attiene al computo della sostanza immobiliare nel calcolo delle prestazioni Las (cfr. supra consid. 2.11.). Tale decisione deve però essere annullata e gli atti devono essere trasmessi all'USSI affinché rivaluti il diritto, o meno, della ricorrente alle stesse, computando la quota di 1/12 della sostanza immobiliare per ogni mesi, al netto dei debiti ipotecari e della quota esente. L'amministrazione dovrà procedere in tal senso valutando pure quale effettivamente sia l'oggetto su cui gravano gli oneri ipotecari tenuti in considerazione nel calcolo. Agli atti non vi sono, infatti, documenti che permettono di stabilire con chiarezza se si tratta della sola PPP \_\_\_\_\_ di proprietà di RI 1 (cfr. supra consid. 2.10.). 2.14. Per quanto attiene, invece, all'ordine di restituzione emesso dall'USSI il 25 luglio 2024, per totali fr. 17'612.65 in relazione alle prestazioni assistenziali percepite da RI 1 da agosto 2023 a luglio 2024, il TCA rileva che effettivamente, nei calcoli volti a stabilire le prestazioni Las di diritto da agosto 2023 a luglio 2024, l'amministrazione non ha tenuto in considerazione l'ammortamento del debito ipotecario sulla sostanza primaria della

ricorrente. Questo ammortamento, peraltro, già figurava in ogni caso nella documentazione man mano trasmessa dalla ricorrente all'USSI. A fronte di un debito ipotecario che andava via via diminuendo, da un profilo oggettivo, l'insorgente ha effettivamente percepito a torto parte delle prestazioni riconosciute tra agosto 2023 e luglio 2024. Nella fattispecie, sono inoltre adempiuti i presupposti della riconsiderazione (cfr. supra consid. 2.9.). Le decisioni di attribuzione delle prestazioni assistenziali per il lasso temporale in questione (cfr. supra consid. 1.1.) sono, infatti, errate visto che l'amministrazione non ha considerato nei propri calcoli il reale e corretto ammontare del debito ipotecario. È dunque evidente che le decisioni mediante le quali l'USSI ha riconosciuto le prestazioni Las da agosto 2023 a luglio 2024 andavano riviste. Corretta, quindi, nel principio la richiesta di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite dalla ricorrente a causa dell'erroneo computo del debito ipotecario, gli atti vanno però ritornati all'USSI anche su questo aspetto, affinché stabilisca se anche alla luce di quanto indicato al consid. 2.13. – con riferimento al bene gravato dall'onere ipotecario - il quantum della richiesta si rivela corretto. Quanto precede, quindi, previa verifica volta a determinare quali siano i beni immobili gravati dall'ipoteca agli atti ed in che misura, ritenuto che quanto emerge dall'incarto non permette di comprendere se la \_\_\_\_\_ di proprietà di RI 1 sia l'unica gravata da quell'onere. Infine, per determinare se una correzione riveste importanza determinante, il TCA rammenta che vanno esaminate le circostanze specifiche di ogni caso concreto, prendendo in considerazione anche il lasso di tempo intercorso dall'emanazione della decisione errata. Non esistono importi limite determinati e generali. Nel caso di prestazioni periodiche la rilevanza è praticamente sempre ammessa, mentre nelle prestazioni puntuali secondo la prassi il limite è posto a qualche centinaia di franchi (cfr. STF 8C\_18/2017 del 4 maggio 2017 consid. 3.2.2.; STFA I 184/04 del 13 aprile 2006 consid. 3.; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002; DTF 107 V 180).

2.15. La ricorrente censura, poi, il fatto che “ USSI si rifiuta di entrare nel merito della mia richiesta di condono adducendo che tali censure possono essere esaminate solo nella procedura successiva, ovvero dopo che l'ordine di restituzione sia passato in giudicato ”, facendo valere che “ Tale agire è palesemente in contrasto con il principio della parità di trattamento, in quanto USSI ha diritto di emettere una decisione di rimborso senza una decisione cresciuta in giudicato che costituisca valido titolo di credito per lo Stato, invece la sottoscritta non può richiedere il condono, peraltro adeguatamente giustificato dalla mia situazione. Anche per queste violazioni formali delle norme di procedura amministrativa, l'ordine di restituzione non merita conferma e dev'essere annullato ” (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I). Contrariamente alla tesi ricorsuale, l'operato dell'USSI, però, merita tutela. Sulla domanda di condono (art. 26 cpv. 3 Laps: “la restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave” ) formulata dalla ricorrente, come del resto ricordato dall'USSI nella decisione su reclamo e nella risposta di causa (cfr. all. A1 a doc. I e doc. III), il TCA ricorda che per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto, da un lato, che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente, dall'altro, che il condono deve essere oggetto di una procedura distinta (cfr. STF 8C\_118/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.3.2.; STF 8C\_108/2021 del 9 luglio 2021 consid. 5.3.; STF 8C\_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C\_589/2016 del 26 aprile 2017; STF 9C\_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C\_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C\_617/2009 del 5 novembre 2009). Pertanto

le censure sollevate dal ricorrente nell'impugnativa relative alla sua buona fede e alla seria difficoltà in cui si trova con il debito nei confronti dell'USSI saranno esaminate con separata decisione nella procedura successiva relativa al condono, conformemente a quanto indicato dalla parte resistente (cfr. doc. III). 2.16. Quanto, poi, alle osservazioni ricorsuali relative all'art. 12 Cost., rispettivamente, 23 Las (cfr. supra consid. 1.7.), il TCA rileva che, ai sensi dell'art. 12 Cost., chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. L'aiuto in situazioni di bisogno, che ha carattere transitorio, è subordinato al rispetto del principio di sussidiarietà, nel senso che non può prevalersene colui che, oggettivamente, è in misura di procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza. Una tale persona non è considerata versare in una situazione di bisogno, presupposto necessario per poter beneficiare di un aiuto. Inoltre, la Costituzione federale garantisce soltanto il diritto a un minimo d'esistenza, lasciando al legislatore federale, cantonale o comunale il compito di fissarne la portata e le modalità (cfr. STF 8C\_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 4.1., pubblicata in DTF 149 V 250; DTF 146 I 1 consid. 5.1.; DTF 135 I 119 consid. 7.4.; DTF 131 I 166 consid. 4.1 pag. 173; DTF 130 I 71 consid. 4.3 pag. 75; DTF 134 I 70). L'art. 12 Cost. fed. non garantisce un reddito minimo, bensì unicamente quanto indispensabile ad assicurare la sopravvivenza (vitto in natura, alloggio - di regola collettivo -, abbigliamento - eventualmente d'occasione; cfr. STF 8C\_323/2009 del 28 luglio 2009 - e cure medico-sanitarie di base; STF 8C\_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 4.1.; DTF 135 I 119; STF 8C\_3/2007 dell'8 giugno 2007 consid. 3.; DTF 130 I 366). L'art. 12 Cost. si limita a impedire che una persona non si ritrovi per strada e ridotta alla mendicanza (cfr. STF 8C\_46/2015 del 4 febbraio 2015 consid. 6). Nella STF 8C\_717/2022 del 7 giugno 2023, pubblicata in DTF 150 I 6, l'Alta Corte ha ribadito che: "

## **E. 12**

Cost(cfr. STF 8C\_736/2022 del 15 giugno 2023 e STF 8C\_717/2022 del 7 giugno 2023).

2.17. Alla luce di tutto quanto precede, corretti nel principio tanto il computo della sostanza immobiliare nel calcolo volto a stabilire il diritto, o meno, delle prestazioni Las per agosto 2024, quanto la richiesta restituzione delle prestazioni indebitamente percepite, il ricorso è parzialmente accolto, la decisione su reclamo conseguentemente annullata e gli atti vengono trasmessi all'USSI affinché proceda ai sensi di quanto indicato ai consid. 2.13., 2.14 e

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.